

CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

Proposta N.51

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 47	OGGETTO: Nuova dotazione organica e adozione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025
Data 09-06-2023	

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000	Verbale della seduta			
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica	L'anno duemilaventitre, il giorno ri giugno alle ore 12:50 nella sala de			
Data 01-06-2023	Comune, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.			
Il Responsabile del Servizio MARRA Milva	Assume la presidenza la Sig.ra SCHITO	SANDRINA, con		
(vedi parere allegato)	l'intervento degli Assessori: SCHITO SANDRINA	P		
	DE LORENZI Giovanni	P		
	NESTOLA Pierluigi	P		
PARERE: Favorevole in ordine alla	CAMISA Mario	P		
Regolarita' contabile	AGOSTINI Carlo	A		
	RIZZO Maria Rosa	A		
Data 01-06-2023				
	con la partecipazione del SEGRETA	RIO GENERALE		
Il Responsabile del Servizio	Avv. LAURA CACCETTA.			
PALAZZO Maria Rosaria				
(vedi parere allegato)	Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,			
	dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.			

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il DLgs. n. 165/2001 ed in particolare i suoi artt. 6, 6bis, 6ter e 33;
- l'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- i C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 e 16 novembre 2022;

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con DPCM 08.05.2018;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese:

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

VISTI:

- l'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater, L. n. 296/2006, che così dispongono:
- "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

[a)...]

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

- l'art. 9, comma 28 DL n. 78/2010 e s.m.i., secondo cui per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (ovvero, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tali finalità, alla spesa media sostenuta nel triennio 2007-2009);

CONSIDERATO che sono espressamente escluse dalle limitazioni di cui al citato art. 9, comma 28 DL n. 78/2010 "le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", nonché le spese per l'utilizzo in comando di dipendenti di altre amministrazioni (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG);

VISTI altresì:

- l'art. 36, comma 2 DLgs. n. 165/2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- l'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003 n. 350, che consente agli Enti di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. DFP 53485 del 21.11.2013), che disciplina le assunzioni mediante utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che il D.L. 30/04/2019, n. 34, al suo art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità), comma 2, introduce modifiche ai criteri assunzionali dei comuni, che prevedono, oltre all'obbligo di coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, l'obbligo di rispetto di un limite di spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

VISTO il DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108, che individua, per i Comuni di fascia demografica f), con numero di abitanti da 10.000 a 59.999, come Copertino, a decorrere dal 20 aprile 2020, il valore soglia del 27% (in Tabella 1), quale limite massimo di incremento della *spesa di personale* per assunzioni a tempo indeterminato rapportata alle *entrate correnti*, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del medesimo DM:

PRESO ATTO che l'art. 2 del citato DM specifica le seguenti definizioni:

"a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.";

VISTA la Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri-DFP, ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, ove si legge che "La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, secondo cui «le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over». Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turnover, con la conseguenza che la stessa deve

ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria";

ATTESO dunque che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

RILEVATO dal penultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio finanziario 2021, che questo ente:

- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha sostenuto una spesa di personale, ai sensi dell'art. 2 DM 17.03.2020, pari a € 2.804.752,61;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 59 del 31.05.2022, ad oggetto "Nuova dotazione organica e adozione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024";
- n. 46 del 01.06.2023, ad oggetto "Ricognizione ex art. 33 D.l.gs. n. 165/2001. Anno 2023", attestante che nell'Ente non sussistono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale per l'anno 2023;

VISTO il DM Interno 18.11.2020, recante "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale per i comuni (in condizioni di dissesto o che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio) da 20.000 a 59.999 abitanti il rapporto medio dipendenti-popolazione sia di un dipendente ogni 152 abitanti;

DATO ATTO che questo Comune:

- non è in condizione di dissesto e non ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio;
- alla data del 31.12.2022 ha una popolazione di 23.298 abitanti, con un rapporto dipendenti-popolazione di un dipendente ogni 342,61 abitanti;

CONSIDERATO che per questo Ente:

- il *valore soglia di massima spesa del personale*, ai sensi dell'art. 4 DM 17.03.2020, per l'anno 2023, è pari a € **3.181.280,62** (27% della media aritmetica delle entrate correnti rilevata dagli ultimi tre rendiconti approvati 2019-20-21, pari a € 11.782.520,81, al netto del FCDE, ai sensi dell'art. 2 DM 17.03.2020);
- il rapporto tra la spesa del personale del rendiconto 2021 e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto del FCDE, è pari a 23,8%, inferiore al valore soglia del 27%;
- il *valore soglia di massimo incremento della spesa di personale* ai sensi dell'art. 5 DM 17.03.2020, per l'anno 2023 è pari a € **554.156,24** (21% della spesa del personale registrata nel 2018, pari a € 2.638.839,23); PRESO ATTO, sulla base delle informazioni rese dal Responsabile del Servizio Ragioneria:
- che la spesa media complessiva di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 è pari a € 2.918.588,22 (comprensivo delle sole componenti assoggettate al limite di spesa ex art. 1 co. 557 L. n. 296/2006 ed al netto delle componenti escluse, pari a € 548.127,84);
- che nell'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta per rapporti di lavoro flessibile è stata pari a € 93.282,40 (€ 68.000,00 oltre oneri riflessi e IRAP), somma costituente il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

CONSIDERATO che la grave carenza di personale in organico determina notevoli problemi organizzativi e gestionali;

VALUTATE le obiettive esigenze di rafforzare l'organizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazioni nell'assunzione di personale, per garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione di servizi essenziali, portando a compimento i programmi dell'Amministrazione necessari per lo sviluppo e la crescita della comunità;

CONSIDERATO:

- che l'istituto della progressione verticale di cui all'art. 52 co. 1 bis DLgs. 165/2001 è utilmente applicabile al personale dell'Area degli Operatori Esperti, ex categoria B, per valorizzarne la professionalità e dotare l'Ente delle professionalità dell'Area degli Istruttori, ex categoria C, di cui ha maggiore necessità;
- che l'istituto dell'utilizzo di graduatorie di altri enti consente di procedere celermente alle assunzioni a tempo indeterminato;

- che ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2008 la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full time può avvenire nel rispetto e nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti in tema di assunzioni:

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione 16.01.2023 n. 2 è stato disposto di prorogare sino al 31/12/2023 l'utilizzo di n. 1 lavoratore socialmente utile (LSU) (facente parte di una platea storica di soggetti, tutti stabilizzati nel corso degli anni) nel progetto indicato con la medesima deliberazione, per complessive n. 36 ore settimanali, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1, comma 6, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), che ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78 comma 2 L. 388/2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- attualmente presso questo Comune prestano servizio:

a tempo determinato

- il Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari e, ad interim, dell'Area Sociale e Culturale, Dott.ssa Milva Marra;
- n. 1 istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori, ex cat. C1, a tempo parziale per 16 ore settimanali, fino al 31.01.2024 (Fattizzo I.), addetto al Settore Polizia Locale;

a tempo indeterminato e parziale:

- n. 1 istruttore direttivo tecnico, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ex cat. D1, per 18 ore settimanali (G. Sticchi);
 - n. 1 istruttore tecnico, Area degli Istruttori, ex cat. C1, per 20 ore settimanali (G. Rosafio);
 - n. 1 istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori, ex cat. C1, per 18 ore settimanali (Marchello);
 - n. 2 educatrici asilo, Area degli Istruttori, ex cat. C1, per 18 ore settimanali (Cottin, Tumulo);
- n. 4 collaboratori amministrativi, Area degli Operatori Esperti, ex categoria B, per 18 ore settimanali (Schito, Imbriani, Obiettivo, Tempesta);
 - n. 2 operatori Area degli Operatori, ex cat. A, per 18 ore settimanali (Peluso, Galignano);

VISTA la nuova dotazione organica e la macrostruttura dell'Ente, allegati al presente atto rispettivamente con le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali, redatte in conformità al limite di spesa potenziale massima;

CONSIDERATO:

- che in sede di assunzione occorre assicurare il rispetto delle disposizioni della legge n. 68/1999, che impongono agli enti con più di 50 dipendenti di avere alle proprie dipendenze il 7% dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili);
- che, ai sensi dell'art. 53 CCNL 21.05.2018, il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative;

VISTO l'art. 9 comma 1 quinquies D.L. 24/06/2016, n. 113, ai sensi del quale "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo", ferma restando la possibilità di utilizzare l'istituto dello "scavalco condiviso" di cui all'art. 14 CCNL 22.01.2004, come chiarito dalla Corte Conti, Sez. Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG del 29 maggio 2020);

RITENUTO, pertanto, di approvare il "Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025" in coerenza con la precedente programmazione e tenuto conto dei limiti di spesa derivanti dalla normativa innanzi richiamata, nei termini che seguono:

ANNO 2023

Assunzioni a tempo indeterminato:

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ex Categoria D

n. 1 Istruttore Direttivo tecnico, 36 ore settimanali, mediante incremento orario (da part time 18 ore a full time);

Area degli Istruttori, ex Categoria C

- n. 1 istruttore tecnico, 36 ore settimanali, mediante incremento orario (da part time 20 ore a full time);
- n. 1 istruttore tecnico, 36 ore settimanali, mediante progressione verticale;
- n. 1 istruttore tecnico, 36 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie altri enti/mobilità/concorso pubblico;
- n. 1 istruttore amministrativo/contabile, 36 ore settimanali, mediante progressione verticale;
- n. 2 istruttori amministrativi/contabili, 36 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie altri enti/mobilità/concorso pubblico;
- n. 1 istruttore di vigilanza, per 36 ore settimanali, mediante incremento orario (da part time 18 ore a full time):
- n. 1 istruttore di vigilanza, per 36 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie altri enti, mobilità, concorso pubblico;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari, per 36 ore settimanali, ex art. 110, comma 1, TUEL (proroga sino a fine mandato);
- n. 1 istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori, ex Categoria C, per 16 ore settimanali (fino al 31.01.2024).

ANNO 2024

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

ANNO 2025

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

DATO ATTO che le assunzioni proposte con il presente atto:

- incidono sulla capacità di spesa assunzionale a tempo indeterminato, su base annua, per complessivi € 251.677,16, e sulla capacità di spesa assunzionale a tempo determinato per complessivi € 15.535,02, calcolati come da prospetto che si allega sub C);
- rispettano le disposizioni vincolistiche vigenti in materia come si evince dalla seguente tabella:

Vincoli normativi	Valore soglia €	Spesa personale in servizio €	Spesa personale da assumere a tempo indeterminato €	Spesa personale da assumere a tempo determinato €	Spesa totale €
Art. 4 DM 17.03.2020	3.181.280,62	2.862.157,16	235.967,95	14.460,06	3.112.585,17
Art. 5 DM 17.03.2020	554.156,24		235.967,95		
Art. 1 Co. 557 ss. L. 296/06	2.918.588,22	2.589.997,56	251.677,16	15.535,02	2.857.209,74

Art. 9 co. 28	93.282,40		15.535,02	
DL 78/2010				

PRESO ATTO che il CCNL 16.11.2022 comparto Funzioni Locali non include la programmazione del fabbisogno di personale tra le materie oggetto di informazione sindacale;

RITENUTO, quindi, di inviare il presente atto alle RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali a fini meramente conoscitivi;

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di Revisione, al prot. n. 19599 del 07.06.2023, in ordine alla certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari, Dott.ssa Milva Marra, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole, unanime e palese

DELIBERA

- 1. Di approvare la nuova dotazione organica previsionale dell'Ente, come risultante dal prospetto allegato sub A) al presente atto, comprensivo dell'elenco del personale in servizio a tempo indeterminato, nel rispetto del limite di spesa massimo.
- 2. Di dare atto che la distribuzione dei posti e delle risorse umane afferenti a ciascuna Area è quella risultante dalla tabella allegata sub B) al presente atto, tenuto conto del personale in servizio a tempo indeterminato
- 3. Di approvare il "Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2025", per la spesa risultante dalle tabelle allegate sub C), D) ed E) al presente atto, così determinato:

ANNO 2023

Assunzioni a tempo indeterminato:

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ex Categoria D

n. 1 Istruttore Direttivo tecnico, 36 ore settimanali, mediante incremento orario (da part time 18 ore a full time);

Area degli Istruttori, ex Categoria C

- n. 1 istruttore tecnico, 36 ore settimanali, mediante incremento orario (da part time 20 ore a full time);
- n. 1 istruttore tecnico, 36 ore settimanali, mediante progressione verticale;
- n. 1 istruttore tecnico, 36 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie altri enti/mobilità/concorso pubblico;
- n. 1 istruttore amministrativo/contabile, 36 ore settimanali, mediante progressione verticale;
- n. 2 istruttori amministrativi/contabili, 36 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie altri enti/mobilità/concorso pubblico;
- n. 1 istruttore di vigilanza, per 36 ore settimanali, mediante incremento orario (da part time 18 ore a full time);
- n. 1 istruttore di vigilanza, per 36 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie altri enti, mobilità, concorso pubblico;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari, per 36 ore settimanali, ex art. 110, comma 1, TUEL (proroga sino a fine mandato);
- n. 1 istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori, ex Categoria C, per 16 ore settimanali (fino al 31.01.2024).

ANNO 2024

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

ANNO 2025

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

- 4. Di stabilire che, ove risulti funzionale alla più celere attuazione delle assunzioni programmate per l'anno 2023, si proceda a plurime assunzioni a tempo parziale per la copertura di posti previsti a tempo pieno, nel rispetto del limite di cui all'art. 53 CCNL 21.05.2018.
- 5. Di dare atto che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica, che regolamentano le capacità assunzionali nella pubblica amministrazione;
- 6. Di dare atto che le assunzioni programmate rispettano le disposizioni vincolistiche in materia di assunzioni del personale.
- 7. Di demandare ad ogni Responsabile di settore di definire annualmente, in base alle risorse umane e i mezzi assegnati, i compiti e le responsabilità delle unità di personale assegnato.
- 8. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta programmazione trova copertura nel redigendo Bilancio 2023-2025 dell'Ente.
- 9. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU.
- 10. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- 11. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comm 4, DLgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO Prof.ssa SANDRINA SCHITO

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. LAURA CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.